

Avv. Claudia CARRIERI
 10138 Torino – Via Cavalli, 42
 Tel. e Fax 011.4476944
 e-mail: claudia.carrieri@libero.it

TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Lavoro

***Ricorso ex art. 414 e ss c.p.c.
 con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.
 e
 istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti
 dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.***

Per conto e nell'interesse della Sig.ra **Silvia PASETTO**, nata a Torino il 26.05.1976, residente in Vaie (TO), Via Braide n. 18, C.F. PSTSLV76E66L219N, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia CARRIERI (C.F. CRRCLD80L56L219Q – mail certificata: claudiacarrieri@pec.ordineavvocatitorino.it) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Cavalli n. 42, giusta procura a margine del presente atto.

Ricorrente

CONTRO

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, C.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
 - **MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, C.f. 80089530010, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Torino, Via Coazze n. 18;
 - **MIUR – Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Torino**, C.f. 80089530010 in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Torino, Via Coazze n. 18;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio con sede in Torino, C.so Stati Uniti n. 45 – p.e.c.: torino@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Potenziiali resistenti

FATTO

1. la ricorrente è docente abilitata per l'insegnamento nella scuola materna o dell'infanzia e



della scuola elementare o primaria in virtù di diploma magistrale abilitante conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Statale "Domenico Berti", e quindi conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; (Doc. 1)

2. la ricorrente è attualmente inserita nelle Graduatorie di seconda fascia di istituto della scuola primaria; (Doc. 2)

3. la ricorrente ha cominciato a lavorare nella Pubblica Istruzione dal gennaio 2005 ed attualmente è docente nella scuola dell'infanzia presso l'Istituto Comprensivo di Avigliana; (Doc. 3)

4. la natura abilitante del su menzionato diploma è stata sempre negata dal MIUR con i propri atti amministrativi con la conseguente impossibilità, per la ricorrente, di inserirsi nelle graduatorie permanenti, poi trasformate ad esaurimento, del personale della scuola materna o dell'infanzia e della scuola primaria. Infatti, per l'inserimento in graduatorie è sempre stato chiesto da parte del MIUR, quale titolo, la laurea in scienze della formazione primaria;

5. la ricorrente nell'anno scolastico in corso 2014/2015 ed in precedenza, ha prestato servizio nelle scuole statali e comunali con contratti di lavoro a tempo determinato andando così ad acquisire il punteggio di 153, riferito alle tabelle di valutazione allegata al DM n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GaE;

6. in data 16.09.2015 è stata inviata diffida al MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché al MIUR – Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, diffida con la richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento relative ai posti comuni della scuola primaria; (doc. 4)

7. ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro alla diffida inviata in data 16.09.2015 e ricevuta rispettivamente in data 24.09.2015 e 22.09.2015 e, pertanto, si trova ancora esclusa dalle predette GaE.

Sulla base di quanto premesso, la ricorrente, in considerazione del diploma magistrale posseduto, in quanto titolo abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, rivendica il diritto di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento relative ai posti comuni della scuola primaria con punteggio di 153, ritenendo essenziale adire urgentemente e in via cautelare



l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto di essere inserita nelle predette graduatorie, trattandosi di esclusione del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

In via preliminare: sussistenza della giurisdizione del Giudice del Lavoro.

È innegabile che la presente controversia sia da attribuire alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro. Infatti, le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale scolastico docente ed educativo non possono essere considerate l'esito di una procedura concorsuale vera e propria (bando, selezione, atto di approvazione), trattandosi, invece, di una mera procedura che consente l'inserimento di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili.

In virtù della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nelle quali sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, si è modificata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nella graduatoria stessa, divenendo posizione di "diritto soggettivo". L'inserimento in graduatoria, pertanto, diventa una pretesa i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto legittimamente.

Per tale ragione è da ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, anziché il Giudice Amministrativo.

In tal senso anche il Consiglio di Stato secondo cui *"la natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato, fa valere un diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità*



amministrativa." (Consiglio di Stato n. 3415/2015).

Ancora la Suprema Corte, in tal senso, ha affermato con ordinanza che *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali-per le quali l'art. 63 del D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo-, in quanto trattasi piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (Regola Giurisdizione)"* (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 16756/2014).

In un fattispecie identica anche il Tribunale di Pordenone, con ordinanza n. 1016/2015, ha ordinato l'inserimento nella fascia delle GaE di alcune diplomate magistrali ante a.s. 2001/2002, che richiamando una decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 27991/2013) ha affermato che *"in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al G.O., venendo in esso assunti la capacità ed i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono Configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto, la conformità della legge nella gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione"*.

Giova sottolineare che a differenza del procedimento proposto da altri ricorrenti avente ad oggetto l'annullamento del D.M. 235/2014, con il presente giudizio viene chiesto l'accertamento incidentale dell'illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo determinato. Peraltro, quanto sopra esposto è in linea anche con quanto stabilito dalla stesso D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014-



2017, dove all'art. 11, comma 6, sancisce che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro"*.

Sul FUMUS BONIS IURIS

a) legittimità della domanda della ricorrente ad essere inserita nelle GaE. e trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e diritto all'inserimento per i docenti già in possesso di abilitazione.

Per meglio esporre le ragioni che sono alla base della domanda proposta dalla ricorrente occorre preliminarmente sottolineare quale sia il sistema di reclutamento dei docenti.

La L. n. 124/1999, all'art.1, ha apportato modifiche alle modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti periodicamente integrabili; in particolare con il su citato articolo il legislatore ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 in tal modo: *"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. n. 255/2001, convertito, con modificazioni, con L. n. 333/ 2001, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs n. 297/1994 sostituito dall'art. 1 della L. 11. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più nutrita, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi, (come i precedenti) a e quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in



vigore della L. n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

Quest'ultima, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004 n. 143 e s.m., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti. Ciò significa che LA TERZA FASCIA delle graduatorie permanenti utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, costituisce l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. n.124/1999. La L. n. 107/2015 (Legge sulla Buona Scuola), ha mantenuto tale doppio canale di reclutamento. Essa, infatti, all'art. 1, comma 109, ha confermato l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato, attingendo per il 50% a concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami (lett. a) e per il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento fino al totale scorrimento delle graduatorie (lett.c).

La L. n. 296/2006 ha meglio qualificato il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure di carattere strutturale che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione. Infatti, con l'entrata in vigore della su citata legge le graduatorie permanenti istituite con D.L. n. 97/2004 convertito con L. n. 143/2004, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sancisce ancora la L. n. 296/2006 che sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del D.L. N 97/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) nonché i corsi di didattica della musica.

In particolare all'art. 1, comma 605, la L. 269/2006, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitanti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".



In tal modo il legislatore ha definito la terza fascia delle graduatorie come "graduatoria a esaurimento" proprio perchè dal 2007 non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, e non è certo il caso della ricorrente che ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002 ossia prima della trasformazione.

b) riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

L'art. n. 194, comma 1, del D.Lgs 297/1994 sanciva che "al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne" (ora scuole dell'infanzia). Non solo, all'art. 197, comma 1, il Decreto Legislativo stabiliva che "a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare."

Tale sistema è stato poi riformato negli anni e sono stati aboliti sia l'Istituto Magistrale che la scuola Magistrale, anzi tali scuole sono state trasformate in un nuovo istituto di istruzione secondaria alla cui conclusione si consegue un diploma che non ha valore abilitante. Nonostante ciò, per ovvie ragioni di equità, la normativa ha fatto salvo il valore abilitante dei precedenti diplomi di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Infatti, il D.M. 175/1997 all'art. 2 afferma che "i titoli di studio conseguiti al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale."



In tal modo il legislatore ha definito la terza fascia delle graduatorie come "graduatoria a esaurimento" proprio perchè dal 2007 non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, e non è certo il caso della ricorrente che ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002 ossia prima della trasformazione.

b) riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

L'art. n. 194, comma 1, del D.Lgs 297/1994 sanciva che "al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne" (ora scuole dell'infanzia). Non solo, all'art. 197, comma 1, il Decreto Legislativo stabiliva che "a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare."

Tale sistema è stato poi riformato negli anni e sono stati aboliti sia l'Istituto Magistrale che la scuola Magistrale, anzi tali scuole sono state trasformate in un nuovo istituto di istruzione secondaria alla cui conclusione si consegue un diploma che non ha valore abilitante. Nonostante ciò, per ovvie ragioni di equità, la normativa ha fatto salvo il valore abilitante dei precedenti diplomi di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Infatti, il D.M. 175/1997 all'art. 2 afferma che "i titoli di studio conseguiti al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale."



sperimentali dell'istituto magistrale.

Tutta la disciplina finora citata ha poi trovato ampia conferma e riscontro nel recentissimo DPR del 25.03.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11.09.2013 con cui, in maniera definitiva, si afferma che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento. In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che *"prima della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. n. 1054/1923 in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 297/1994. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co 7, del DPR 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (...)"* (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 03813/2013)

Di tale pronuncia il MIUR arbitrariamente ne ha preso atto soltanto parzialmente ed in maniera illogica. Esso, infatti, con proprio D.M. n. 235/2014 ha riconosciuto dopo anni, e per la prima volta, il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ma solo ai fini dell'inserimento delle graduatorie di seconda fascia d'Istituto, negando, ingiustificatamente, la possibilità di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento.

Infatti è ciò che è capitato alla stessa ricorrente, che a seguito di domanda è stata iscritta alla graduatoria di II fascia di istituto della scuola primaria non dandole la possibilità, però di essere iscritta nelle GaE.

Per meglio precisare, il D.M. n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopra dette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Il MIUR con il suddetto Decreto ha



previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze online".

Si sottolinea che, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", si dice che "*la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità:*

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze online - presentazione delle istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web".

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*" stabilisce che, "*(...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3*".

La piattaforma web denominata "*Istanze online*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001 /2002, non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impedisce alla ricorrente e a tutti i docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

c) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e sua efficacia erga omnes.

Il Consiglio di Stato con la propria recentissima pronuncia ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non permetteva, a coloro che avevano conseguito prima dell'anno



scolastico 2001/2002 il diploma magistrale, di essere inseriti nella III fascia della GaE. Tale pronuncia seppur resa nell'ambito di un procedimento di impugnativa *inter partes*, tuttavia ha ad oggetto un Decreto Ministeriale avente portata generale.

E' opportuno sottolineare che, riguardo alle procedure di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse attribuire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, in quanto l'eliminazione dal diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes* e, dunque, anche nei confronti dei soggetti che non sono stati parti del processo ma che vengono comunque toccati dagli effetti dell'atto caducato.

La dottrina, sulla scorta di ciò, ha individuato una categoria di atti dall'annullamento dei quali viene a generarsi un effetto che non può considerarsi limitato solamente alle parti processuali ma che ha effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e da quelli generali che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità poiché contengono una disciplina applicabile ad una platea generalizzata e determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. (Cass. Civ., Sez. I, n. 2374/1998). Afferma ancora la Cassazione che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attestante la ontologica indivisibilità con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa."*

Alla luce di quanto appena affermato è fuori da ogni dubbio che la pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato n. 1973/2015, per logicità ed equità oltre che per diritto, giovi anche alla ricorrente con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR di respingere le richieste sulla base di disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e dunque eliminate dal mondo giuridico.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha consacrato il valore abilitante del diploma



magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle GaE, affermando che non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. In particolare la sentenza recita *"Risulta, altresì, fondata la pretesa dello stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al MIUR al fine di richiedere di essere inserita nelle graduatorie in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto, lasciando la ricorrente nell'impossibilità di accedere alle GaE.

La ripetuta sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 individua dei principi generali indubbiamente applicabili al caso di specie e ciò indipendentemente dalla questione relativa alla efficacia *erga omnes* della pronuncia stessa. Dunque, il Consiglio di Stato fissa un principio di diritto valido per tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come la ricorrente.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che *"(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (...)"* con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel



consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella III fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Con la Legge 107 del 13 luglio 2015, recante disposizioni in materia di *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, è stato varato un piano straordinario di immissioni in ruolo di personale docente inserito nelle ripetute graduatorie ad esaurimento.

La complicata procedura necessaria a partecipare a tale piano (appresso più compiutamente specificata), prevedeva che le relative domande venissero inviate entro il 14 agosto 2015, unicamente per via telematica come sopra indicato (tramite il sistema denominato Polis-istanze on line), escludendo qualsiasi diversa modalità di invio. Anche in questo caso, a causa della illegittima esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento, alla stessa è stato interdetto l'accesso al sistema di invio telematico della domanda di partecipazione e, dunque, la Sig.ra Pasetto non ha potuto fare altro che inviare la diffida a mezzo raccomandata del legale scrivente, pur sapendo che la stessa non sarebbe stata presa in considerazione. Anche alla luce del fatto che lo stesso MIUR su propria pagina web, aveva pubblicato la nota prot. 0019621 del 6.07.2015 con cui espressamente dichiarava che avrebbe inserito nelle GaE solamente quei docenti che avevano un contenzioso in corso su tale questione, e che avrebbero così ottenuto un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

Con riferimento all'eventuale formale motivazione del rigetto delle domande, in considerazione della mancata proposizione in via telematica, si rileva come una fonte normativa secondaria quale è il decreto Ministeriale non possa assolutamente derogare ad una specifica norma giuridica, quale quella legislativa, di grado superiore, introducendo una decadenza non prevista da quest'ultima. Infatti, l'art. 9, comma 2, del D.M. 235/2014 risulta illegittimo nella parte in cui *"prevede la possibilità di presentazione delle domande esclusivamente via web"* poiché una norma secondaria (ammesso e non concesso che sia applicabile alla presente differente fattispecie, caratterizzata dal fatto che le domande vengono presentate non da persone ancora presenti in graduatoria, ma da persone non inseritevi) introdurrebbe la decadenza di un diritto in violazione di una norma di legge di



grado superiore che invece, correttamente interpretata, non escludeva e non esclude ora l'inserimento del docente in possesso del titolo abilitante con decorrenza da allora.

Non si può sostenere che una domanda andava presentata anche se cartacea, come hanno fatto per mero tuziorismi diversi ricorrenti, entro i termini previsti dal D.M. 235/2014 e dal successivo D.M. 767/2005 ai fini, rispettivamente, dell'ammissione in GaE e della partecipazione al successivo piano di assunzioni adottato in esecuzione della legge sulla "buona scuola".

Tali termini dovevano e potevano essere rispettati da chi era già in graduatoria non di certo dalla ricorrente che dalla GaE è stata illegittimamente tenuta lontana per tutti questi anni!

Sul PERICULUM IN MORA.

È del tutto evidente come il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha sino ad ora comportato, ed ancora comporta, un gravissimo pregiudizio in capo alla ricorrente, costituito da un'importante perdita di *chances* lavorative e, soprattutto il rischio di vedersi esclusa dalle immissioni in ruolo.

Ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs 297/1994 tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato per la quota del 50% dei posti annualmente assegnabili. Inoltre, come è noto, con la legge n. 107/2015 il Ministero convenuto ha indetto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. b) sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006. Il piano di assunzioni è articolato in diverse fasi (c.d. fasi A, B e C) indicate al comma 98 dello stesso articolo, secondo il quale *"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di



competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100."

Con il successivo D.M. n. 767/2015 il MIUR ha stabilito, all'art. 2, che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 96, della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti: (...) b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della L. 296/2006 (...)"

Sempre con medesimo decreto il MIUR prevedeva la possibilità di presentare la domanda per i candidati interessati entro la data del 14.08.2015 "esclusivamente attraverso Polis - "presentazione Online delle Istanze". La ricorrente, non essendo inserita all'interno delle graduatorie ad esaurimento, non ha potuto presentare la sopra indicata domanda e quindi partecipare fin dall'inizio alle fasi del piano straordinario di assunzioni, il quale, peraltro, non si è ancora concluso.

Infatti, come si apprende dalle stesse informazioni rilasciate dal MIUR, l'ultima fase (c.d. C), "è la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015. Tali posti a livello nazionale sono 55.258 e ciascun USR ha a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella I allegata alla Legge. I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di



docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie", e dovrebbe concludersi per fine novembre/prima settimana di dicembre.

È chiaro ed evidente che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perchè impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica. Allo stesso tempo una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Alla luce di ciò la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito avendo nel frattempo garantito il diritto della ricorrente alla partecipazione quantomeno alla fase finale delle immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perchè effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

In ragione di quanto sopra non si ritiene che sia possibile attendere che la presente controversia sia decisa nel merito e che sia quindi necessaria una pronuncia d'urgenza che, sulla ragionevole fondatezza dei diritti fatti valere dal presente ricorso, e sull'indubbio attuale e gravissimo pregiudizio che incombe su parte ricorrente, disponga il loro inserimento, anche solo con riserva nelle GaE per l'insegnamento nella scuola primaria, con tutti gli effetti a ciò conseguenti, quali partecipazione al piano straordinario di assunzioni sopra indicato.

Pertanto, occorre ancora sottolineare, che è stato lo stesso MIUR, con nota del 6.07.2015 prot. n. 0019621 a rendere noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

Tutto ciò premesso



la Sig.ra Silvia PASETTO, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, conviene in giudizio il **Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca (M.I.U.R.)** in persona del Ministro *pro-tempore*; **l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectiis*

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669-bis c.p.c. del *fumus boni juris* e *periculum in mora*

in via principale:

Considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, e quindi previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 9, comma 2, dello stesso e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare dei Decreti n. 325/2015 e 767/2015, nella parte in cui non hanno consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria,

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di inserire ora per allora parte ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nelle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della Provincia di Torino con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, e per l'effetto
- **consentire alla ricorrente** di presentare la successiva domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ai fini di consentire alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1;



in via subordinata:

- **ammettere** parte ricorrente a presentare ora per allora domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nelle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della Provincia di Torino con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, e per l'effetto
- **accogliere** la relativa domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e quindi consentire alla ricorrente di presentare la successiva domanda ai fini di consentire a costei di partecipare al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 e punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla Legge 107/2015 articolo 1.

Con vittoria di spese, compensi professionali e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Claudia Carrieri

NEL MERITO

previa fissazione di udienza di comparizione parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso, nonché considerata l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014, e quindi previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 235/2014 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare dei Decreti n. 325/2015 e 767/2015, nella parte in cui non hanno consentito ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria,

in via principale:

- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito territoriale di Torino del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nella graduatoria valida per gli anni scolastico 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, con ogni conseguenza di legge;



- **Condannare** le Amministrazioni convenute, Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e Della Ricerca (M.I.U.R.), l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ad emettere tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette Graduatorie ad Esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nella graduatoria valida per gli anni scolastico 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti, con le conseguenze di legge;
- **condannare** le Amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a consentire alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni in ruolo, come previsto dall'articolo 2 punto b) Decreto n. 767/2015 e dalla legge 107/2015 articolo 1.

Con vittoria di spese, compensi professionali e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Claudia Carrieri.

Con riserva di agire, per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Si dichiara che trattasi di causa in materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato e che, ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 37 co. 6, D.L. 6.7.2011 n° 98 poiché il reddito della ricorrente è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115.

Si produce:

- 1) diploma magistrale;
- 2) modello richiesta delle graduatorie di II fascia per gli aa.ss. 2014/2017;
- 3) servizi resi dall'anno 2005 ad oggi;
- 4) diffida MIUR per inserimento GaE;



5) sentenza Consiglio di Stato n. n. 1973/2015;

6) nota del 6.07.2015 prot. n. 0019621.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO CHE

- il ricorso proposto ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Torino nella Scuola Primaria;
- il piano straordinario del M.I.U.R. di immissioni a ruolo - a tempo indeterminato - di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.a.E., di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione della consistenza numerica, essendovi inoltre oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi dei docenti oggi inseriti nella detta GaE, non noti alla parte ricorrente;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per le ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali contro interessati.



- la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19.02.1990 n° 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.;
- al contrario, il sito istituzionale del Ministero: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GaE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti;
- pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui ci interessano;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e di eventuali provvedimenti:

- a) quanto **al M.I.U.R., all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte** convenuti: mediante notifica di copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- b) quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza e di eventuali altri provvedimenti siano pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Torino, lì 16 novembre 2015

Avv. Claudia CARRIERI



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig.ra Silvia PASETTO

DELEGO

l'Avv. Claudia CARRIERI affinché mi rappresenti e difenda nel presente procedimento in ogni fase e grado, compreso il giudizio di esecuzione e di ottemperanza, di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conferendole ogni più ampio potere inerente al mandato, ivi compresi quelli di rinunciare agli atti e accettare le rinunce agli atti, transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, richiedere provvedimenti cautelari, nominare procuratori e domiciliatari, farsi sostituire, sottoscrivere tutti gli atti relativi, compreso il presente. All'uopo eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Claudia CARRIERI in Torino, Via Cavalli n. 42.

Torino, li 16/11/2015

Sig. Silvia PASETTO
Silvia Pasetto

E' AUTENTICA

Avv. Claudia CARRIERI



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice:

- fissa udienza avanti a sé, al solo fine della sospensiva, allì **15 dicembre 2015 ore 11.00** aula 23101, piano secondo, corso Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia Torino, concedendo termine per la notifica a controparte fino al 4 dicembre 2015;
- fissa udienza di discussione avanti a sé allì **21/03/2016 ore 10:30** aula 23101, piano secondo, corso Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia Torino;
- avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza della facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

Torino 24 novembre 2015

Il Giudice
dott. Mauro Mollo



Il giudice, nel procedimento R.G.L. **8841/2015**, a integrazione del provvedimento di fissazione di udienza, visto l'art.151 c.p.c., autorizza la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei dati indicati in ricorso.

Torino, 26/11/2015

Il Giudice
dott. Mauro Mollo



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI TRATTI
DAL FASCICOLO INFORMATICO**

La sottoscritta Avv. Claudia CARRIERI con studio in Torino, Via Cavalli n. 42, C.f. CRRCLD80L56L219Q, quale difensore della Sig.ra Silvia PASETTO, C.f. PSTSLV76E66L219N, in forza di procura alle liti dataata 16.11.2015 e posta in calce al ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 e 669 quater c.p.c. ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c., ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11 agosto 2014 n. 114

DICHIARA

che la copia cartacea/informatica del ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. con pedissequo Decreto di fissazione udienza di comparizione parti e successivo provvedimento ad integrazione del primo, emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro - Dott. Mauro Mollo, nel procedimento n. R.G. 8841/2015, è conforme al corrispondente esemplare informatico ivi contenuto e per legge equivalente all'originale.

Torino, 27 novembre 2015

Avv. Claudia CARRIERI

